



# **COMUNE DI DRO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA A POSTO FISSO E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ITINERANTE**

Approvato con deliberazione consiliare nr. 34 del 31/10/2014

## INDICE

Art. 1 - Oggetto .....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 – Istituzione dei mercati .....	3
Art. 4 - Composizione dei mercati - tipologie merceologiche.....	3
Art. 5 - Ammissione ai mercati .....	4
Art. 6 - Partecipazione al mercato da parte di altri soggetti .....	4
Art. 7 - Requisiti igienico sanitari e norme di sicurezza.....	4
Art. 8 - La concessione.....	4
Art. 9 - Durata delle concessioni e rinnovo .....	5
Art. 10 – Il subingresso .....	5
Art. 11 – Comunicazioni delle modifiche soggettive.....	5
Art. 12 – Orari di effettuazione del commercio su aree pubbliche.....	5
Art. 13 - Accesso ed uscita dal mercato .....	5
Art. 14 - Lo spostamento di sede e/o data dei mercati.....	5
Art. 15 - Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi .....	6
Art. 16 - Criteri di assegnazione temporanea dei posteggi .....	7
Art. 17– Sospensione/revoca della concessione del posteggio .....	8
Art. 18 - Dimensione e localizzazione dei posteggi.....	8
Art. 19 - Esposizione dei prezzi.....	9
Art. 20 - Allestimenti dei banchi.....	9
Art. 21 - Servizio di pulizia del mercato.....	9
Art. 24 - Divieti.....	10
Art. 25 - Vendita di sostanze alimentari.....	10
Art. 26 – Canone di posteggio .....	10
Art. 27 - Responsabilità .....	10
Art. 28 - Sorveglianza.....	11
Art. 29 - Commercio itinerante .....	11
Art. 30 – Posteggi isolati.....	12
Art. 31 - Soppressione dei mercati.....	12
Art. 32 - Norme di rinvio.....	12
Art. 33 - Sanzioni .....	12
Art. 34 - Entrata in vigore del Regolamento.....	13
ALLEGATO 1 .....	14
ALLEGATO 2 .....	15

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi della L.P. n. 17, del 30 luglio 2010, del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 23 aprile 2013, n. 6-108/leg. e ss.mm.ii., degli indirizzi provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1881 del 6 settembre 2013, disciplina il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Nel prosieguo del presente Regolamento:
  - a) la parola "legge" è da intendersi "Legge provinciale n. 17, di data 30 luglio 2010, avente ad oggetto la disciplina dell'attività commerciale";
  - b) le parole "regolamento di esecuzione" sono da intendersi "regolamento di esecuzione della L.P. n. 17 del 30 luglio 2010 approvato con D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg e ss.mm.ii.";
  - c) le parole "indirizzi provinciali" sono da intendersi "delibera della Giunta Provinciale n. 1881 del 6 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni";
  - d) la parola "SCIA" è da intendersi "segnalazione certificata di inizio attività";
  - e) la parola "documento unitario" è da intendersi "Documento unitario della Conferenza Unificata Regioni, Province Autonoma di data 5 luglio 2012".

## **Art. 3 – Istituzione dei mercati**

2. L'Amministrazione comunale determina i criteri, le modalità ed i limiti per l'istituzione dei mercati e lo svolgimento su area pubblica dell'attività di commercio mediante posteggio in conformità con la legge e gli indirizzi provinciali.
3. Il mercato può essere periodico, saltuario, temporaneo, tipico e di servizio.
4. Nel comune di Dro sono stati istituiti i mercati come specificatamente indicati nell'allegato 1.

## **Art. 4 - Composizione dei mercati - tipologie merceologiche**

1. Nel mercato potranno essere presenti le seguenti tipologie merceologiche:
  - a) generi alimentari (quali a titolo esemplificativo formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, pesce, dolci, rosticceria);
  - b) generi non alimentari;
  - c) altre categorie di operatori ammesse quali ad esempio le associazioni, regolarmente registrate, senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e solidarietà sociale e gli artigiani iscritti all'albo che vendono esclusivamente i propri prodotti.
2. Conformemente a quanto stabilito al punto n. 4, dell'allegato n. 1, alla delibera provinciale, nei mercati periodici di cui all'allegato 1, l'amministrazione comunale individua n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli che esercitano la vendita di prodotti agricoli con le modalità previste dall'articolo 4, del decreto legislativo n. 228, del 2001. Tali posteggi sono concessi, in via prioritaria, ai produttori agricoli che pongono in vendita prodotti a km zero e/o prodotti tipici espressione dei luoghi di produzione locale rispetto al bacino di utenza dove si svolge il mercato e/o prodotti biologici.
3. E' comunque fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi al fine di garantire un miglior servizio ai consumatori con un'offerta completa, equilibrata e diversificata così come previsto dal punto 3.3 degli indirizzi provinciali.

### **Art. 5 - Ammissione ai mercati**

1. Ai mercati saltuari e periodici sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazione/SCIA e concessioni di posteggio così come previsto dall'art. 15 della legge e dall'art. 14 del relativo regolamento di esecuzione.
2. La suddetta autorizzazione/Scia e la concessione dovranno essere valide per la tipologia merceologica assegnata.
3. Secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 4, del regolamento di esecuzione, la SCIA e la concessione del posteggio devono essere esibite ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza. La mancata esibizione della SCIA e della concessione del posteggio comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per violazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale anche l'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato.

### **Art. 6 - Partecipazione al mercato da parte di altri soggetti**

1. La partecipazione al mercato, in via occasionale, da parte di altri soggetti per finalità diverse da quelle strettamente commerciali (volantinaggio, promozioni culturali, beneficenza, iniziative politiche) deve essere preventivamente autorizzata dagli uffici competenti, in modo che le stesse non siano di intralcio alla circolazione e siano compatibili con le regole di convivenza pacifica e di ordine all'interno dello stesso.
2. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sia necessaria l'occupazione di suolo pubblico, necessita ottenere l'apposita concessione.

### **Art. 7 - Requisiti igienico sanitari e norme di sicurezza**

1. Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con la presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi emanate dalle competenti autorità.

### **Art. 8 - La concessione**

1. Nella concessione vengono individuati i seguenti elementi:
  - a) Il titolare;
  - b) la tipologia merceologica di posteggio, compreso il settore di appartenenza nonché l'eventuale svolgimento dell'attività di somministrazione, come previsto dal punto 3.3 degli indirizzi provinciali;
  - c) l'indicazione dell'ubicazione del posteggio assegnato, compresa la numerazione e la dimensione lineare dell'area assegnata ivi compresa la superficie;
  - d) la durata della concessione;
  - e) eventuali prescrizioni derivanti dall'occupazione dell'area.

#### **Art. 9 - Durata delle concessioni e rinnovo**

1. La concessione dell'area nei mercati ha durata di anni dodici, come previsto dagli indirizzi provinciali.
2. Il rinnovo delle concessioni rilasciate ai sensi della precedente normativa (scadute e rinnovate o rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010) avviene, nella fase transitoria come indicato nel "documento unitario".

#### **Art. 10 – Il subingresso**

1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dall'art. 4 del regolamento di esecuzione.
2. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno pari durata al periodo residuo delle concessioni originarie.

#### **Art. 11 – Comunicazioni delle modifiche soggettive**

1. Le comunicazioni previste dall'art. 3 del regolamento di esecuzione devono essere presentate al comune entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
2. Per il mancato o ritardato invio delle comunicazioni di cui al comma che precede è prevista la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Art. 12 – Orari di effettuazione del commercio su aree pubbliche**

1. L'orario di effettuazione dell'attività di vendita è determinato dal Comune con ordinanza ed è consentito nelle stesse giornate e negli stessi orari di vendita stabiliti dalla legge provinciale per gli esercizi di vendita al dettaglio.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 viene determinato l'orario di effettuazione dell'attività di vendita di commercio su aree pubbliche esercitata a mezzo posteggio.

#### **Art. 13 - Accesso ed uscita dal mercato**

1. Con il provvedimento di cui all'art. 12 del presente regolamento, si stabilisce anche l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi, l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area e l'ora di inizio delle operazioni di "spunta".
2. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvo casi di comprovata forza maggiore (a titolo esemplificativo si indicano intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danni alle merci, condizioni di salute personale, di familiari, ecc.). In questi casi, l'uscita anticipata sarà preventivamente autorizzata dal personale preposto alla vigilanza sul mercato.
3. E' facoltà delle Associazioni di categoria comunicare i nominativi di due rappresentanti degli operatori a cui è affidato il compito di esporre agli incaricati della vigilanza urbana l'esigenza relativa alla chiusura anticipata del mercato.

#### **Art. 14 - Lo spostamento di sede e/o data dei mercati**

1. Lo spostamento di sede dei mercati o di parte di essi, oppure la variazione della data di svolgimento può essere disposta con provvedimento motivato e nei seguenti casi:
  - a) prevalenti motivi di pubblico interesse;
  - b) causa di forza maggiore;
  - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari;

d) svolgimento di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione comunale.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel provvedimento, si dovranno adeguatamente documentare e motivare le sopravvenute esigenze di pubblico interesse o causa di forza maggiore in relazione alle quali non risultano individuabili soluzioni alternative atte a evitare o mitigare le necessità di spostamento.

Nei casi di lavori che interessano le aree mercatali, il Comune effettuerà un giusto contemperamento di tutti gli interessi coinvolti tenendo conto anche del minor impatto che tali scelte producono sullo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. L'ordinanza dovrà essere emessa con congruo anticipo e comunque almeno otto giorni prima della data di svolgimento del mercato, salvo che non si tratti di spostamenti dovuti a motivi contingibili ed urgenti non preventivabili.
3. La riassegnazione dei posteggi in altra sede agli operatori già titolari di concessioni avviene con i seguenti titoli di priorità:
  - a) anzianità di presenza sul posteggio, sommata a quella dell'eventuale dante causa e, nel caso di parità, anzianità di iscrizione al registro delle imprese dell'attuale soggetto in possesso del titolo abilitativo commerciale.
  - b) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione al tipo di attrezzatura di vendita utilizzata;
  - c) esigenze di allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria;
  - d) necessità di assicurare posizioni di sicurezza, con agevole accesso dei mezzi di soccorso, per i posteggi occupati da operatori che utilizzano attrezzature potenzialmente pericolose (bombole gas ecc.).
4. Nell'impossibilità oggettiva di utilizzare i criteri di cui ai punti precedenti, in caso di modifiche all'area di mercato parziali o temporanee, limitatamente ai mercati saltuari, l'assegnazione dei posteggi è effettuata fra i titolari interessati dallo spostamento, con operazioni di sorteggio alla presenza delle associazioni di categoria più rappresentative a livello locale.
5. Qualora la data di svolgimento di un mercato saltuario dovesse coincidere con quella di un altro mercato e, conseguentemente l'area fosse già occupata, il mercato periodico verrà sospeso.
6. Nel caso di trasferimento in via permanente del mercato, lo spostamento potrà essere disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità previste dal presente articolo, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.

#### **Art. 15 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi**

1. I posteggi sono assegnati stabilmente, conformemente a quanto stabilito dalla sezione III della legge, dal capo IV del regolamento di esecuzione e dal punto 4 degli indirizzi provinciali.
2. La SCIA per l'esercizio di commercio su aree pubbliche mediante posteggio è presentata contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio con riferimento ai settori merceologici ed alle tipologie di posteggio stabiliti ai sensi dell'articolo 4. In attesa o in subordine all'assegnazione della concessione di posteggio, il soggetto può partecipare alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi, per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, con le modalità e le condizioni stabilite con il successivo art. 16.

## **Art. 16 - Criteri di assegnazione temporanea dei posteggi**

1. Alla "spunta" sono ammessi gli operatori inseriti nella graduatoria del mercato di riferimento, già abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge provinciale e che hanno presentato la SCIA e la domanda di concessione di posteggio relativa al mercato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del presente regolamento entro la settimana precedente.
2. La graduatoria degli spuntisti, ad esclusione di quella relativa ai mercati saltuari, è aggiornata ogni settimana, attribuendo agli iscritti un punto per ciascuna presenza.
3. L'operatore che non dovesse presentarsi entro l'ora di inizio della spunta non vi partecipa e non ottiene alcun punteggio di presenza; in caso di rifiuto del posteggio offerto durante l'operazione di spunta, così come la mancanza del possesso di adeguata merce e attrezzatura nonché di personale addetto alle operazioni di vendita, all'operatore non verrà assegnato alcun punteggio.
4. Per presenza s'intende l'effettiva partecipazione dell'operatore entro l'orario stabilito, munito di idonea attrezzatura di vendita e delle relative merci, alla procedura di assegnazione dei posteggi, comunemente denominata "spunta", effettuata dagli organi comunale di vigilanza preposti a tale compito.
5. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge provinciale, i posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che detengono il punteggio più alto nella graduatoria di mercato prescindendo dalla merceologia trattata.
6. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge provinciale e dall'articolo 4, comma 5 del relativo regolamento di esecuzione, i titoli di priorità acquisiti nella graduatoria di "spunta" rimangono sempre collegati all'autorizzazione o SCIA in base alla quale sono stati originariamente acquisiti.
7. In relazione alla graduatoria dei mercati periodici cui al presente articolo, la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un periodo superiore all'anno solare, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito. Per l'eventuale partecipazione alle successive operazioni di "spunta" l'operatore presenta una nuova istanza ai sensi dell'art. 15, comma 2, del presente regolamento.
8. Nel caso di mercati saltuari la mancata partecipazione per l'edizione annuale comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito di cui al punto 2, fatte salve le cause non imputabili allo spuntista regolarmente documentate.
9. Qualora si verificassero situazioni contingibili in relazione all'utilizzo dell'area data in concessione, i posti resisi disponibili per assenza dei titolari verranno temporaneamente assegnati in via prioritaria ai concessionari cui fosse reso inaccessibile il posteggio. Al di fuori della precedente ipotesi non è possibile effettuare lo spostamento degli operatori in possesso della concessione. E' invece possibile effettuare lo spostamento per la sola giornata di svolgimento del mercato di servizio, nel caso, successivamente all'assegnazione temporanea dei posteggi, vi siano assenze tali da pregiudicare la continuità dell'area mercatale. I posteggi nuovi in mercati già istituiti o quelli che si rendessero disponibili per revoca o rinuncia, vengono assegnati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria formata ai sensi del presente articolo. L'assegnazione è disposta seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico e delle tipologie merceologiche stabilite ai sensi

dell'articolo 4 del presente regolamento. I posteggi resi disponibili a seguito di revoca o rinuncia sono assegnati per una durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.

10. Se la titolarità del posteggio da assegnare in concessione non è accettata dallo spuntista, questi verrà depennato dalla graduatoria, con la conseguente perdita del punteggio acquisito.
11. L'assegnazione temporanea dei posteggi, nei casi di assenza o impedimento dei titolari, è disposta da funzionari comunali e/o agenti di polizia locale, all'uopo incaricati, nel rispetto della graduatoria così come disciplinata dal presente articolo.
12. L'eventuale scambio di posizione del posteggio fra operatori all'interno dello stesso mercato potrà essere autorizzato unicamente mediante modifica della concessione e previa presentazione di domanda sottoscritta da entrambi i concessionari; non sono pertanto ammessi né scambi temporanei né scambi definitivi, se non espressamente autorizzati da parte del comune
13. Qualora il proprietario di un'area metta gratuitamente a disposizione del comune, per il periodo di durata della concessione di posteggio prevista dalla legge, un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 14 comma 1, lettera a) della L.P. n. 17/2010, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento dei mercati periodici e l'assegnazione dei posteggi avverrà secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e dal regolamento e nel rispetto degli indirizzi provinciali. Nella localizzazione di tale area devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici nonché le limitazioni ed i divieti posti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera e) della legge provinciale a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale o per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Quanto previsto dal presente comma può valere anche quale possibilità alternativa allo spostamento totale o parziale dei mercati esistenti.

#### **Art. 17– Sospensione/revoca della concessione del posteggio**

1. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e la sospensione/revoca della concessione del posteggio, compresi quelli inseriti nei mercati periodici stagionali e che implica la perdita di tutti i diritti acquisiti, è disposta ai sensi degli articoli 15 e 18 del Regolamento d'esecuzione, nonché dell'art. 33 comma 6 del presente Regolamento.

#### **Art. 18 - Dimensione e localizzazione dei posteggi**

1. I posteggi, a prescindere dalla tipologia autorizzata, sono delimitati ed assegnati in conformità all'area indicata nella perimetrazione di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.
2. L'area concessa a posteggio comprenderà di norma uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale per motivate situazioni, per il quale potranno essere emanate specifiche norme sull'utilizzo, la disposizione e la tipologia dei mezzi utilizzabili.
3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri.
4. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.
5. La lunghezza frontale del banco possibilmente non inferiore ai 6 metri (fatte salve eventuali situazioni preesistenti), non deve superare quella indicata in concessione, salvo deroghe da



parte dell'Amministrazione per determinate merceologie, e per le unità mobili attrezzate; analogamente dicasi per la profondità che deve essere non inferiore ai 3 metri (fatte salve eventuali situazioni preesistenti), tale da mantenere l'allineamento dei banchi, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

#### **Art. 19 - Esposizione dei prezzi**

1. Si applica quanto previsto dall'articolo 21 della legge provinciale.
2. La mancata esposizione dei prezzi di vendita è sanzionata ai sensi dell'art. 58, comma 1, della legge.

#### **Art. 20 - Allestimenti dei banchi**

1. L'operatore deve essere munito, per l'esposizione della merce, di idonea ed adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere i requisiti igienico sanitari.
2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale.
4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.
5. E' vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione ed ingombrare i varchi e le corsie di passaggio. Durante l'allestimento e lo sgombero dei posteggi i titolari di concessione non devono intralciare il passaggio dei veicoli e degli altri operatori.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e dei regolamenti COSAP/TOSAP per l'occupazione di suolo abusiva o difforme da quella concessa, per le violazioni delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 21 - Servizio di pulizia del mercato**

1. Prima di lasciare il loro posto, i concessionari debbono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione. Per accurata pulizia si intende anche quella da effettuarsi per eventuali perdite sul suolo di liquidi oleosi od altro; sulle pavimentazioni pregiate tipo porfido, e materiali similari, è fatto obbligo di posizionare sotto l'automezzo un telo pari alla superficie occupata in materiale impermeabile idoneo a salvaguardare la pavimentazione dall'eventuale perdita di liquidi da parte dell'automezzo. Gli assegnatari di posteggio per la vendita di dolci o prodotti alimentari devono proteggere con idonea protezione impermeabile l'intera area data in concessione.
2. I rifiuti dovranno essere conferiti nelle apposite aree ecologiche per sullo smaltimento degli stessi (raccolta differenziata).
3. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal codice della strada per l'imbrattamento o il danneggiamento della sede stradale, per le violazioni di questo articolo è prevista una sanzione da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 22 - Tende di copertura del posteggio**

1. Le estremità delle tende dovranno avere altezza minima dal suolo di almeno metri 2.20 e dovrà comunque essere garantito, in caso di necessità, il transito dei veicoli di emergenza e degli altri mezzi autorizzati, ritirando o alzando le stesse. Le tende non dovranno ostacolare il passaggio pedonale o impedire la visuale degli altri posteggi.
2. Non è ammesso appendere alla tenda nella parte sporgente dal banco merce o altri oggetti.
3. Per la violazione delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 24 - Divieti**

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
  - a) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
  - b) adottare comportamenti scorretti, incivili e comunque tali da arrecare pregiudizio, disturbo al regolare svolgimento delle attività mercatali;
  - c) fare uso di radio o altri strumenti sonori senza cuffie ad eccezione dei rivenditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD e DVD, limitatamente al tempo di prova di ascolto e con volume moderato e tale da non arrecare disturbo;
  - d) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
  - e) provocare emissioni gassose oltre i limiti di cui al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e successive modificazioni ed integrazioni;
  - f) utilizzare generatori elettrici non silenziati.
2. E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m. (superiore a litri 0,200).
3. E' vietata la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La somministrazione potrà essere autorizzata con le modalità previste dalla normativa di settore in occasione di manifestazioni tradizionali.
4. E' vietato, sulle aree pubbliche, vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in materia di somministrazione o vendita di alcolici, per la vendita di armi, esplosivi ed oggetti preziosi, per le altre violazioni di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 25 - Vendita di sostanze alimentari**

1. E' fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia.

### **Art. 26 – Canone di posteggio**

1. In conformità a quanto stabilito al punto 6 degli indirizzi provinciali, il Comune determina il canone di posteggio e le relative modalità di pagamento nonché la tariffa o il tributo previsto per l'occupazione di suolo pubblico, smaltimento rifiuti, ecc. con appositi regolamenti.

### **Art. 27 - Responsabilità**

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.

2. Gli operatori sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

#### **Art. 28 - Sorveglianza**

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata da personale alle dirette dipendenze del Comune, ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è disimpegnata dai competenti servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari oltre che eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1 ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria nei limiti delle rispettive competenze.

#### **Art. 29 - Commercio itinerante**

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 del regolamento di esecuzione i titolari dell'autorizzazione /SCIA di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b) della Legge e gli agricoltori che esercitino la vendita dei propri prodotti, in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo. Un punto non può comunque essere occupato per più di una volta nella stessa giornata e lo spostamento inferiore ai 500 metri è da considerarsi come sosta nello stesso punto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del regolamento di esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge, in presenza di motivate ragioni che comunque dovranno fare riferimento all'interesse pubblico, può essere vietato l'esercizio del commercio itinerante per esigenze igienico-sanitarie o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. Sono comunque fatte salve le indicazioni previste dagli articoli 7 e 25 del presente regolamento.
3. Nell'ambito dell'area mercatale e nelle immediate vicinanze a una distanza inferiore a mt. 500 è vietato l'esercizio del commercio itinerante negli orari di svolgimento del mercato medesimo.
4. E' vietato l'esercizio in forma itinerante su aree private che non siano in disponibilità del Comune; è ammessa unicamente la vendita a domicilio del consumatore nel rispetto del D.Lgs. 59/2010 e D.Lgs. 114/1998. Non sono pertanto ammesse esposizioni di merce su veicoli o predisposizione di banchi di vendita, fatta salva la possibilità di richiedere permessi temporanei di vendita in occasione di manifestazioni.
5. Per la violazione dei limiti di sosta di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previsti dall'art. 16 del regolamento di esecuzione. In caso di sosta nello stesso punto per oltre due ore si applicano inoltre le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate dall'art. 53, comma 1, della legge provinciale.
6. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante in zone vietate, ai sensi del comma 2, è prevista la sanzione da € 100,00 a € 1.000,00.

### **Art. 30 – Posteggi isolati**

1. L'istituzione di nuovi posteggi isolati a frequenza periodica, anche giornaliera, è disposta in relazione all'esigenza di rendere un servizio al consumatore residente o al movimento turistico di passaggio in località o zone prive o carenti di analogo servizio.
2. Come disposto dal punto 2 dell'allegato 1 alla delibera provinciale la durata della concessione per i posteggi isolati è fissato in anni 12, salvo diverso accordo per una durata inferiore sottoscritto dal concessionario del posteggio medesimo in relazione a minori esigenze di ammortamento degli investimenti effettuati.
3. L'assegnazione dei posteggi osserva le medesime disposizioni dell'assegnazione dei posteggi nei mercati periodici.

### **Art. 31 - Soppressione dei mercati**

1. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento dall'organo competente, nei seguenti casi:
  - a) Mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
  - b) Revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio disposta ai sensi dell'art. 18 del regolamento della legge e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca .

### **Art. 32 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla L.P. 17 ottobre 2010, n.17, al D.P.G.P. 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg. (regolamento di esecuzione della L.P. 17/2010) ed agli indirizzi provinciali di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881dd. 06.09.2013 e s.m.i..

### **Art. 33 - Sanzioni**

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche e comunque tutti coloro autorizzati ad operare sulle stesse, devono attenersi alle norme disciplinanti l'attività commerciale e specificamente il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché alle disposizioni del presente Regolamento, ai Regolamenti comunali di igiene-sanità e polizia urbana ed infine alle direttive impartite dall'Autorità comunale.
2. Gli incaricati di cui all'articolo 28 e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo perseguiranno i trasgressori ai sensi dell'articolo 53 della Legge ed articolo 22 del Regolamento di esecuzione della stessa, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.
3. Lo spuntista che non ha ottenuto l'assegnazione di posteggio e occupata abusivamente un'area all'interno del mercato soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 20 del codice della strada, sarà allontanato dal mercato e verrà negata la partecipazione alla graduatoria di cui all'articolo 16 del presente regolamento per anni uno.
4. In caso di occupazione non autorizzata di spazi all'interno dei mercati da parte di operatori iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 del presente Regolamento e all'articolo 16, comma 4, della legge, oltre alle sanzioni previste dagli articoli 53 e 58 della legge, al trasgressore viene depennato il punteggio acquisito in graduatoria.
5. Per il mancato rispetto degli orari di vendita, allestimento e sgombero adottati dal Comune ai sensi degli articoli 12 e 13 si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

6. Per il mancato o parziale pagamento dei canoni previsti dall'art. 26, qualora non si provveda a regolarizzare la posizione nei termini indicati dal Comune, verrà adottato il provvedimento di sospensione della concessione per mesi 6 e se si tratta di mercato saltuario per l'edizione successiva alla verifica del debito. Al termine di detto periodo, in caso di mancata regolarizzazione, la concessione verrà revocata.
7. Per le altre violazioni dal presente regolamento, non espressamente previste da leggi specifiche o dalla normativa provinciale e che non siano già indicate nei singoli articoli, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 34 - Entrata in vigore del Regolamento**

1. Dalla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 24/06/2009 e ss. mm..
2. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

## **ALLEGATO 1**

### **Mercati di servizio a frequenza periodica**

#### Mercato settimanale di Dro

- Periodicità: settimanale
- Giorno di svolgimento: giovedì
- Orario: individuato nella relativa ordinanza sindacale
- Area di svolgimento: centro storico di Dro, piazza Repubblica
- Posteggi complessivi n. 9 di cui: n. 4 per generi alimentari + n. 4 per generi non alimentari + n. 1 riservati ai produttori agricoli

#### Mercato settimanale di Pietramurata


- Periodicità: settimanale
- Giorno di svolgimento: mercoledì
- Orario: individuato nella relativa ordinanza sindacale
- Area di svolgimento: piazza Mercato
- Posteggi complessivi n. 9 di cui: n. 4 per generi alimentari + n. 4 per generi non alimentari + n. 1 riservati ai produttori agricoli

### **Mercati specializzati**

#### Mercato Contadino (art. 17 della L.P. 17/2010)

- Giorno di svolgimento: sabato
- L'area di svolgimento ed il funzionamento del mercato compresa la gestione e l'assegnazione dei posteggi vengono regolamentati con apposito disciplinare approvato dalla Giunta comunale.

## Allegato 2 - MERCATO DI DRO (Piazza Repubblica)



**Allegato 2 - MERCATO DI PIETRAMURATA (Piazza Mercato)**

